

COMUNE DI CERVASCA
Provincia di Cuneo

Verbale n. 4/2020

**PARERE SU CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2020-2022) DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE N.151 DEL 18/11/2019 E DEFINIZIONE DEI RESTI ASSUNZIONALI.**

Borgo.S.D:, 23/03/2020

Il Revisore
Papalia dott. Sebastiano

COMUNE DI CERVASCA
Provincia di Cuneo
(Verbale n. 4/2020)

Il sottoscritto Papalia dott. Sebastiano, Revisore dei Conti, del Comune di Cervasca vista la comunicazione a pervenuta al sottoscritto revisore il 20/03/2020 con allegato il “verbale relativo all’ipotesi di conferma del fabbisogno personale,

esprime parere sulla proposta di deliberazione riguardante la:

**CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (2020-2022) DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N.151 DEL 18/11/2019 E DEFINIZIONE DEI RESTI ASSUNZIONALI.**

IL REVISORE

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto;

Rilevato che:

- l’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 prevede incrementi alle assunzioni per i comuni che si trovano in situazione virtuosità nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, e rimanda a un Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;
- in data 11 dicembre scorso, è stato stipulato l’accordo in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che contiene le norme attuative dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019;
- tale accordo non è ancora stato adottato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e pertanto al momento rimane valida la normativa previgente;

Atteso che:

- l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2020-2022 e in particolare:

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico (nuovi commi 228-bis, 228-ter, 228-quater e 228-quinques, art. 1, L. n. 208/2015), al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali;
- art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “conferma del piano triennale del fabbisogno di personale (2020-2022) di cui alla deliberazione n151 del 18/11/2019 e definizione dei resti assunzionali.”;

Rilevato che, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove regole assunzionali, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 si pone in continuità con quella effettuata nei periodi precedenti, andando a specificare e quantificare i resti assunzionali;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “conferma del piano triennale del fabbisogno di personale (2020-2022) di cui alla deliberazione n151 del 18/11/2019 e definizione dei resti assunzionali”, come nella premessa meglio specificato.

Borgo S.D., 23/03/2020

IL REVISORE DEI CONTI
PAPALIA Dott. Sebastiano
Firma digitale